CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

DEL 239 / 2025 **23/04/2025**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 APRILE 2025

(proposta dalla G.C. 08 aprile 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SALUZZO Alberto Claudio
BUSCONI Emanuele	FISSOLO Simone	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARCEA Domenico	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	LEDDA Antonio	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	MAGAZZU' Valentino	
CREMA Pierino	PATRIARCA Lorenza	
DAMILANO Paolo	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente, n. 31 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano,i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - CASTIGLIONE Dorotea - CIORIA Ludovica - CROSETTO Giovanni - DE BENEDICTIS Ferrante - GRECO Caterina - IANNO' Giuseppe - MACCANTI Elena - SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2025

Proposta dell'Assessora Nardelli comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)* (…)".

Preso atto che la tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge n. 147/2013: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,*

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)".

L'articolo 1 della Legge n. 147/2013, al comma 650, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 652, primi due periodi, della Legge n. 147/2013: " *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.* […]".

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, pertanto, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U., della TARES, nonché con il regime di prelievo della TARI adottato negli anni scorsi, facendo propria la facoltà concessa dal citato comma 652, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenziano:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale deliberazione, nell'allegato A, individua il metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. n. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo

particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'economia circolare;

- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, che approva gli schemi tipo degli atti costituenti, la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità e chiarisce alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con il MTR-2 si prevede che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, con facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra-periodo, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano. Il MTR-2 prevede inoltre una revisione nel secondo biennio (2024/2025).

Tale revisione è stata normata con la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, di aggiornamento biennale (2024/2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e con la deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, che approva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023/R/RIF. Con la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, chiarendo alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF.

Vista la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", con cui ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta a quanto dovuto per la TARI:

a. $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
b. $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno.

Rilevato che le predette componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, nonché con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 386/2023/R/RIF, le componenti perequative in esame non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza; la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione.

Preso atto che tali componenti vengono inserite negli avvisi di pagamento della TARI della Città di Torino come di seguito indicato:

- componenti perequative relative all'anno 2024: avvisi di pagamento relativi all'acconto TARI anno 2025;
- componenti perequative relative all'anno 2025: avvisi di pagamento relativi al saldo TARI anno 2025.

Le sopra citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI.

In tale ambito, l'ARERA:
- con la deliberazione n. 41/2024/R/RIF del 6 febbraio 2024 ha avviato una indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di acquisire ulteriori puntuali elementi da cui derivare indicazioni utili per un successivo intervento di riordino sulla materia dell'articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione n. 43/2025/R/RIF del 11 febbraio 2025 ha chiuso l'indagine, approvandone la relazione finale;
- con la deliberazione n. 56/2025/R/RIF del 18 febbraio 2025 ha avviato un procedimento per la definizione dei primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di definire un primo riordino di tali criteri, individuando nel 31 luglio 2025 il termine per la conclusione delle attività.

Pertanto, anche per il 2025 è confermata la metodologia di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, adottata sino al 2024.

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (in G.U. n. 226 del 11 settembre 2020), che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2018/851 del 30 maggio 2018 integrando il TUA (Testo Unico in materia Ambientale - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) e modificando, tra l'altro, diversi aspetti connessi alla classificazione dei rifiuti e alla fruizione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, con riflessi anche sulla TARI. In particolare, è stata eliminata la nozione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che – se rispettano le condizioni previste dalla norma – risultano classificati come urbani ex lege.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013) e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 669/2021 del 26 luglio 2021, n. 192/2023 del 17 aprile 2023 e n. 362/2024 del 26 giugno 2024.

Richiamate le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2024:
- del Consiglio Comunale in data 19 febbraio 2024, n. 74/2024, con la quale sono state definite le scadenze, le modalità di versamento e le agevolazioni applicate in sede di acconto;
- del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2024, n. 364/2024, con la quale sono state approvate le tariffe e le agevolazioni per l'anno 2024;
- della Giunta Comunale in data 17 settembre 2024, n. 541/2024, con la quale sono state determinate le riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche in riferimento alla raccolta differenziata e alle pratiche di prevenzione dei rifiuti;
- della Giunta Comunale in data 17 settembre 2024, n. 540/2024, con la quale sono state determinate le agevolazioni TARI e Canone Unico per disagi a causa dell'allestimento di cantieri di durata superiore a sei mesi per la realizzazione di opere pubbliche.

Preso atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022-2025,

predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 definito dall'ARERA, è stato validato dalla Città in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 296/2022 del 29 aprile 2022, successivamente approvato da ARERA con la deliberazione n. 610/2022/R/RIF del 22 novembre 2022.

Preso inoltre atto che il PEF per l'anno 2025, compreso nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano quadriennale del periodo 2022-2025, validato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 363/2024 del 26 giugno 2024 e approvato da ARERA con deliberazione n. 533/2024/R/RIF del 3 dicembre 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 231.548.067,00 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 8.395.020,00) e incrementato dal valore per le attività esterne al ciclo integrato dei RU (pari a Euro 1.888.320,00). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari a Euro 225.041.367,00 (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/Drif/2021).

Rilevato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., al comma 653 prevede che nella determinazione dei costi il comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come esposto nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile, sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il metodo MTR-2 e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale.

Rilevato che, dopo l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021, l'economia mondiale ha vissuto un ulteriore periodo di crisi dovuto all'incremento dei prezzi dell'energia, venutosi ad aggravare dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino del 24 febbraio 2022.

Tenuto conto che, se sul fronte dei prezzi energetici il percorso di rientro dai livelli del tutto normali del 2022 si è reso evidente, l'aggravarsi del contesto geopolitico internazionale ha avuto conseguenze economiche importanti, con aumenti generalizzati dei prezzi dei beni e servizi e dei tassi di interesse.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno confermare la volontà di garantire continuità nel tempo nell'applicazione dei criteri di tassazione, così da contenere e mantenere uniformi quanto più possibile gli eventuali aumenti tariffari di tutte le categorie domestiche e non domestiche, inevitabili a causa dell'inflazione e delle motivazioni sopra esposte, oltre che necessari per assicurare l'integrale copertura dei costi rilevati nel Piano Economico Finanziario.

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare la tassa rifiuti per l'anno 2025:
- delle utenze domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella G dell'allegata relazione tecnica;
- delle utenze non domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella H dell'allegata relazione tecnica;

dando atto che dette tariffe si applicheranno per tutto l'anno 2025, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione.

In relazione alle tariffe così determinate, occorre qui considerare che la dinamica inflattiva così incidente è stata, nel caso della Città di Torino, totalmente sterilizzata. Si è infatti ritenuta essenziale la necessità di contenere in ogni modo possibile le ricadute dell'incremento descritto sui contribuenti, non solo attraverso, come si vedrà, gli interventi sulle agevolazioni, ma anche tenendo conto delle varie componenti positive da portare in detrazione dei costi evidenziati nel PEF 2025, come dettagliatamente illustrato nell'allegata relazione tecnica.

Ne è risultato, da un lato, che a fronte dei maggiori costi risultanti per l'anno 2025 rispetto al 2024 dovuti al recupero dei costi efficienti previsto da ARERA, l'incremento a carico dei contribuenti è stato sterilizzato tenendo conto, in particolare, di quanto di seguito specificato.
Nel corso del 2024 il sistema informatico per la gestione della TARI e tutti i dati relativi sono stati oggetto di una attività di migrazione su un nuovo applicativo. Ne è derivato un significativo rallentamento delle attività di gestione delle utenze, impedendo prima di tutto le nuove iscrizioni e gli accertamenti. Tale situazione straordinaria ha certamente contribuito alla riduzione della base imponibile registrata a fine 2024 e proseguita nei primi mesi del 2025. Pertanto, al fine di compensare questo fenomeno straordinario ed in previsione del recupero delle attività arretrate, è stata introdotta una ulteriore componente in riduzione, valutata prudenzialmente pari a Euro 1.027.733,00.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2025, n. 84/2025, con la quale, in relazione alla TARI 2025, sono state definite le scadenze, le modalità di versamento ed è stata confermata l'applicazione, già in sede di acconto, dell'agevolazione alle utenze domestiche per nuclei familiari numerosi e l'esclusione dall'acconto per le utenze non domestiche che, nel corso del 2024, hanno beneficiato dell'agevolazione per cantieri di opere pubbliche, i cui lavori proseguono nell'anno 2025.

Come si è accennato, al fine di contenere ulteriormente gli effetti delle dinamiche dei costi sui contribuenti, particolare attenzione si è posta in ordine alla necessità di finanziare, a carico del bilancio comunale, le misure di agevolazione, che di seguito si descrivono in dettaglio.

Con riferimento alle **utenze domestiche**, per l'anno 2025 si prevedono le seguenti agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

A. Agevolazione I.S.E.E.
Nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo dell'ARERA, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21 gennaio 2025, quest'ultimo approvato in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/19, convertito in Legge n. 157/2019, la deliberazione n. 158/2020 della stessa Autorità ha previsto che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, abbia possibilità di introdurre dall'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti. Si ritiene, in ogni caso, di garantire ai nuclei familiari in situazione di disagio economico le percentuali di sconto già riconosciute per l'anno 2024, riconoscendo per l'anno 2025 – in attesa del predetto provvedimento dell'ARERA - il nuovo "bonus sociale per i rifiuti" da intendersi quale riduzione minima comunque da garantire per i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal citato DPCM.

A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E.:

Fascia	Valore ISEE		Percentuale di sconto TARI
	da Euro	a Euro	
Prima fascia	0,00	13.000,00	45%
Seconda fascia	13.000,01	17.000,00	30%
Terza fascia	17.000,01	24.000,00	20%

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2025, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.
Saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 30 settembre 2025, relative a Dichiarazioni Sostitutive Uniche (D.S.U.) sottoscritte dagli utenti dal 24 settembre 2024 al 23 settembre 2025, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31/12/2025, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.
Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2025 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l'I.S.E.E. corrente entro la data del 31 dicembre 2025.
La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con quella di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) dello stesso Regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti).
Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 6.900.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

B. Riduzione per la raccolta differenziata e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.
È prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa di ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all'anno solare precedente. La medesima riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa è prevista a favore delle utenze domestiche che adottino specifiche pratiche di prevenzione dei rifiuti (es. acquisto di pannolini o assorbenti riutilizzabili, acquisto di coppette mestruali riutilizzabili).
Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati - e i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
Le fattispecie agevolative sono previste dall'articolo 16 del vigente Regolamento TARI rispettivamente commi 1 e 2. L'agevolazione per azioni di prevenzione dei rifiuti non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI.
Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 260.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Con riferimento alle **utenze non domestiche**, per l'anno 2025 si prevedono le seguenti

agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

C. Agevolazione per cantieri di opere pubbliche.
È prevista a favore delle attività commerciali e artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a sei mesi.
In attuazione di tali criteri, le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi, previa verifica da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità in relazione all'effettiva decorrenza di tale periodo, saranno individuate con successiva deliberazione della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione saranno definite, altresì, le percentuali di agevolazione, il periodo di applicazione e le zone interessate.
La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.
Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 200.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

D. Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali.
È prevista un'agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di saldo 2025 alle utenze interessate.
La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.
Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 10.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

E. Agevolazioni a favore di associazioni e scuole per l'infanzia.
È prevista un'agevolazione del 30% a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.
Le fattispecie sono previste dall'articolo 14, comma 1, lett. b), del vigente Regolamento TARI.
In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle scuole per l'infanzia parificate aderenti al FISM e convenzionate con la Città. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lett.e), del vigente Regolamento TARI. Le agevolazioni sono applicate in sede di saldo 2025, dietro istanza di parte, purché i contribuenti siano in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti e non possono cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.
Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 50.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

F. Riduzioni per lotta allo spreco alimentare e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.
In attuazione della Legge n. 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede anche per l'anno 2025 un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale**.** L'agevolazione TARI è proporzionale al peso documentato delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15, comma 2, del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione

media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa. Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.
Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 20.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.
È prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche che adottino pratiche di prevenzione dei rifiuti previste dall'articolo 15, comma 4, del Regolamento TARI e non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento.
Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati - ed i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale. Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 20.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Le agevolazioni di cui alle lettere A) (fatta eccezione per il "bonus sociale per i rifiuti" di cui al DPCM n. 24/2025), C), D), E), saranno revocate nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2026, il contribuente non risulti in regola con il versamento del tributo dovuto per l'anno 2025 (comprensivo di eventuali importi irrogati a titolo di sanzioni e interessi), o in mancanza di attivazione – entro la medesima data - di un piano rateale riferito a eventuale sollecito/accertamento emesso e notificato per la medesima annualità. Le agevolazioni revocate verranno recuperate con l'emissione del saldo 2026.

Restano confermate, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI:
- l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito.

Il valore presunto dell'agevolazione è, rispettivamente, pari a Euro 624.000,00 e a Euro 10.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

Come si è visto, nel suo complesso, da un lato la ricaduta, in termini di incremento dei costi per l'espletamento del servizio, risulta assorbito dalle varie componenti positive da portare in detrazione dei costi evidenziati nel PEF 2025, dall'altra e nonostante le difficoltà economico-finanziarie della Città, si è comunque programmato il finanziamento di agevolazioni a favore delle diverse categorie di contribuenti per oltre Euro 8.000.000,00.

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le*

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Richiamato l’articolo 3, comma *5-quinquies* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cosiddetto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025-2027.

Dato atto che con verbale n. 23 del 15 aprile 2025 l’Organo di revisione economico-finanziaria ha espresso parere favorevole alla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato 2).

Il Dirigente della Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione dichiara ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. di approvare le tariffe TARI 2025, quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G e H della “Relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe” (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dall'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
2. di approvare le agevolazioni TARI 2025 alle utenze domestiche e non domestiche elencate in narrativa;
3. di dare atto che le tariffe e le agevolazioni approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2025, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, che decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione, essendo applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell’occupazione;
4. di dare atto che sull'importo della tassa si applica:

a. il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
b. le componenti perequative $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 dalla deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 pari, rispettivamente, ad Euro 0,10 e ad Euro 1,50 per utenza per anno;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per consentire l'immediata applicazione delle tariffe TARI deliberate.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario

Garcea Domenico, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Viale Silvio

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-239-2025-All_1-Allegato_1_-_Relazione_delle_tariffe_tari_2025.pdf 
2. DEL-239-2025-All_2-PROP-10686-2025-All_1-All.2_Prop.n._10686_Tatiffe_Tari2025.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento